



**COMUNE DI PISOGNE  
PROVINCIA DI BRESCIA**

Verbale di deliberazione del  
**Consiglio Comunale**

n. 30

**OGGETTO: ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI PISOGNE NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA SOC. CONS. COOP. A R.L. A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A146340. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018.**

Il giorno **31-07-2019** alle ore 20:32, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	<b>SINDACO</b>	Presente
2	BRUZZESE	TERESA	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
3	BONETTI	GIGLIOLA	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
4	DOMENEGHINI	MATTEO	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
5	ZANARDINI	CLAUDIA	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
6	NESSI	ANNA	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
7	RISI	ORESTE	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
8	BETTONI	GIOVANNI	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
9	MUSATI	NICOLA	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
10	INVERNICI	DIEGO	<b>CONSIGLIERE</b>	Assente
11	FRASSI	MONICA	<b>CONSIGLIERE</b>	Assente
12	BELLERI	ANDREA	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente
13	FAUSTINI	CLAUDIO	<b>CONSIGLIERE</b>	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 2

Presiede il **SINDACO** LAINI FEDERICO .

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE** BARBERI FRANDANISA GIOVANNI.

n. 30 del 31-07-2019

**OGGETTO: ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL COMUNE DI PISOGLNE NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA SOC. CONS. COOP. A R.L. A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A146340. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018.**

Interviene il **Sindaco/Presidente** il quale si sofferma sul punto all'o.d.g. ed in particolare sulle motivazioni della alienazione.

Chiede la parola il **Segretario Comunale** il quale dopo avere letto uno stralcio della deliberazione della Corte dei Conti n. 129/2019/VSG del 9.4.2019 precisa che il Consiglio sarà chiamato a decidere anche per la Società COGEME S.p.a., Tutela Ambientale del Sebino S.r.l. e Consorzio Servizi Valle Camonica - Azienda speciale in quanto non affidatari di servizi da parte del Comune.

Interviene il **Consigliere Faustini** il quale riferisce che ci troviamo davanti ad una posizione di legge, quindi annuncia voto di astensione.

Interviene il **Consigliere Domeneghini** il quale dà lettura di un documento che si allega alla presente sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Uditi** tutti gli interventi;

**Vista** la proposta di deliberazione riportata in calce;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che la votazione ha avuto il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 11

Consiglieri Favorevoli n. 09

Consiglieri Contrari n. 0

Consiglieri Astenuti n. 2 (Faustini, Belleri)

### **DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di Deliberazione n. 30 del 19-07-2019 riportata in calce alla presente.

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 30 DEL 19-07-2019**

**Oggetto: ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
DETENUTA DAL COMUNE DI PISOGLNE NEL CAPITALE  
SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO DELLA  
CASTAGNA DI VALLE CAMONICA SOC. CONS. COOP.  
A R.L. A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A146340.  
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI  
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018.**

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
  - ✓ il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- ✓ l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- ✓ per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- ✓ infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- che tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 18/09/2017 con deliberazione n. 43; per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2018 dal quale si evince che veniva proposto dal Segretario Generale di cedere l'intera partecipazione detenuta dal Comune in quanto la società presentava 3 esercizi consecutivi in perdita, mentre l'Amministrazione Comunale deliberava il mantenimento in quanto trattasi dell'unico ente cui è possibile il conferimento dei prodotti della castanicoltura.

**PRESO ATTO** dell'ulteriore perdita rilevata per l'esercizio 2018 pari ad Euro 5.239,00 emerso nell'assemblea tenutasi il 13.7.2019;

#### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- \* le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- \* l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**EVIDENZIATO** pertanto che dopo la revisione del 2015 e quella del 2017 e 2018 il Comune di Pisogne risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Consorzio della castagna di Valle Camonica soc. coop.
- Tutela Ambientale del Sebino Srl
- Cogeme Spa;

### **PROPONE**

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, l'aggiornamento del **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2018 prevedendo nello stesso la dismissione della quota dell'1,91% di partecipazione detenuta dal Comune di Pisogne nel capitale sociale della società consorzio della castagna di Valle Camonica soc. cons.coop. a r.l. a mutualità prevalente n. a146340;

---

---

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

**IL PRESIDENTE**

Federico Laini

Atto firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Giovanni Barberi Frandanisa

Atto firmato digitalmente

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL n.267/2000) all'albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.127 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).

---

---